



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE PER
L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI NEI SETTORI SPECIALI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA
COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E
GESTIONE DEGLI ELENCHI TELEMATICI DI OPERATORI
ECONOMICI DI CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.**

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in ossequio alle Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 e pubblicate nella G. U. n. 183 del 06 agosto 2019

Revisione n. 2 del 18 settembre 2019

PREMESSE

Nel rispetto dell'art. 1, il presente Regolamento (revisione n. 2) è aggiornato:

- al Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, coordinato con la Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55;
- alle Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 (nel seguito Linee Guida n. 4), per le parti applicabili in quanto compatibili con le modifiche apportate al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dal medesimo decreto;
- all'articolo 40, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che dispone: “Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, codice dell'amministrazione digitale” e “**A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici**”.

Nel rispetto del predetto articolo, gli affidamenti dei contratti pubblici di cui al presente Regolamento, saranno effettuati mediante gare telematiche - salvo casi particolari espressamente motivati e gli affidamenti inferiori a € 5.000,00 - con invito rivolto ai soggetti accreditati e iscritti all'elenco telematico di operatori economici di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (in seguito “stazione appaltante”), da istituire sulla piattaforma della Regione Lombardia per l'E-Procurement denominata Sistema di Intermediazione Telematica SINTEL (in seguito “piattaforma SINTEL”).

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento – **che sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 23 maggio 2018** (revisione n. 1 del 17 maggio 2018) – disciplina le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi **dell'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.** così come modificato **dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55** (nel seguito “d.lgs. 50/2016”) nella prospettiva di assicurare la tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in funzione delle specifiche esigenze di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (in seguito “stazione appaltante”).

Il Regolamento si applicherà conseguentemente ogni qualvolta la stazione appaltante avrà necessità di acquisire una prestazione inerente alla realizzazione di lavori, alla prestazione di servizi e all'acquisizione di forniture, in conformità a quanto disposto **dal d.lgs. 50/2016 e dalle Linee guida** predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito anche “ANAC”).

La stazione appaltante - allorché la normativa e le Linee Guida ANAC citate, subiranno nel tempo ulteriori modifiche - si adeguerà alle stesse e, qualora necessario, modificherà e/o integrerà le disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto **dal d.lgs. 50/2016, dalle Linee Guida n. 4** e dal presente Regolamento, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione **si applicano le disposizioni del Codice civile**, giusto il disposto **dell'art. 30, comma 8, del d.lgs. 50/2016**.

In ossequio alle esigenze di semplificazione, ai sensi **dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016**, e tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente Regolamento, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, e salvi i casi specificamente indicati nella richiamata disposizione, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione nei termini indicati dalla disposizione medesima.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento il CODICE ETICO e il PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA. Tali documenti, quand'anche non richiamati negli atti e documenti delle procedure di selezione del contraente, vincoleranno gli operatori economici e dagli stessi dovrà essere osservati.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono, in ogni caso, intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute e inderogabili disposizioni legislative e/o regolamentari.

ART. 2 – CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Con riferimento **agli artt. 35, comma 2 e 36, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis), del d.lgs. 50/2016** la tabella che segue riporta la tipologia di contratti e valore stimato (al netto dell'imposta sul valore aggiunto) **che ricadono nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:**

LAVORI

CONTRATTI SOTTOSOGLIA (ossia inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria)	IMPORTO		NORMA DI RIFERIMENTO
A)	0,01 euro	< 40.000,00 euro	art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016
B)	40.000,00 euro	< 150.000,00 euro	art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016
C)	150.000,00 euro	< 350.000,00 euro	art. 36, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016
D)	350.000,00 euro	< 1.000.000,00 euro	art. 36, comma 2, lettera c-bis), del d.lgs. 50/2016

LAVORI DI SOMMA URGENZA

	IMPORTO		NORMA DI RIFERIMENTO
E)	0,01 euro	≤ 200.000,00 (o di importo indispensabile)	art. 163, comma 1, del d.lgs. 50/2016

SERVIZI E FORNITURE

CONTRATTI SOTTOSOGLIA (ossia inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria)	IMPORTO		NORMA DI RIFERIMENTO
A)	0,01 euro	< 40.000,00 euro	art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016
B)	40.000,00 euro	< 443.000,00 euro	art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016

Gli importi delle soglie indicate nella tabella devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto **dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. 50/2016** e dalla specifica normativa richiamata nella stessa, ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che troverà diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai sensi **dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016** il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, e secondo le indicazioni di cui al medesimo articolo relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

Ai sensi **dell'art. 35, comma 6, del d.lgs. 50/2016** la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni **del d.lgs. 50/2016** relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme **del d.lgs. 50/2016** tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano. **Nel rispetto del paragrafo 2.1, delle Linee Guida n. 4, al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, la stazione appaltante deve prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.**

Ai sensi **dell'art. 35, comma 7, del d.lgs. 50/2016** Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

ART. 3 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Compete al Consiglio di Amministrazione (in seguito C.d.A.) proporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il programma delle opere da realizzarsi nel corso degli esercizi finanziari.

Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:

- a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, l'importo presuntivo della spesa;
- b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione dei programmi.

Il C.d.A. adotta gli atti che attuano i programmi e gli indirizzi dell'Assemblea, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale della Società.

Per le opere espressamente considerate nel programma, il C.d.A. provvede:

- a) ad approvare i progetti delle opere;
- b) a costituire le eventuali commissioni giudicatrici ai sensi **degli artt. 77 e 78, del d.lgs. 50/2016**, fatto salvo quanto disposto **dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, secondo cui, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'art. 77, comma 3, relative all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;**
- c) ad approvare le perizie di variante di competenza e gli atti relativi di concordamento di nuovi prezzi;
- d) a definire le controversie eventualmente insorte con l'appaltatore per importi superiori alle competenze del Direttore Generale.

Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:

- a) necessità di lavori suppletivi o complementari al progetto approvato che comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale dell'Assemblea;
- b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, ecc. eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

il C.d.A. adegua conseguentemente le previsioni di bilancio e di ogni altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

ART. 4 – AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO

L'acquisizione di lavori, servizi e forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento viene di norma predefinita negli atti di programmazione della stazione appaltante (vds. art. 3).

Nell'ambito di quanto previsto dagli atti di programmazione il Dirigente e/o Funzionario preposto al Settore e/o Ufficio cui compete l'acquisizione del lavoro e/o del servizio e/o della fornitura cura le attività istruttorie, propositive e preparatorie del bene e/o della prestazione oggetto di approvvigionamento, all'esito delle quali si procede con l'avvio della procedura di affidamento.

In accordo allo statuto della stazione appaltante e alla procura in affari attribuita al Direttore Generale attualmente vigenti, la procedura di affidamento per acquisizioni di valore pari all'importo di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), viene avviata ed approvata direttamente dal Direttore Generale (in sua assenza dall'Amministratore Delegato o dal C.d.A.). Per importi superiori a euro 40.000,00 sino a euro 200.000,00 la procedura di affidamento deve ottenere l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato (in sua assenza del C.d.A.), mentre per importi superiori a euro 200.000,00 deve ottenere l'autorizzazione del C.d.A. o dell'Assemblea dei Soci.

In caso di urgenza le acquisizioni vengono disposte dal Direttore Generale e, in mancanza di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato, fatta salva la ratifica successiva da parte del C.d.A. o dell'Assemblea dei Soci per le acquisizioni di importo superiori a euro 200.000,00.

L'avvio della procedura da parte dell'organo competente secondo quanto sopra previsto deve essere approvato con specifico atto a valere quale determinazione a contrarre.

In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determinazione a contrarre deve indicare:

- l'oggetto dell'acquisizione (interesse pubblico da soddisfare);
- le fonti di finanziamento e/o copertura finanziaria dell'acquisizione;
- la natura dell'acquisizione, ossia se prevista negli atti di programmazione, ovvero se determinata da esigenze aziendali operative sopravvenute e/o da ragioni di urgenza;
- l'importo massimo stimato dell'acquisizione;
- la durata dell'acquisizione;
- l'eventuale suddivisione dell'appalto in lotti funzionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture;
- ogni altro elemento essenziale del contratto;
- i requisiti generali e speciali di partecipazione;
- la procedura di selezione degli operatori economici prescelta tra quelle previste nel presente Regolamento, e la relativa motivazione, quando ciò sia necessario e/o dovuto;
- il criterio di selezione delle offerte: criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di questa ultima ipotesi con specificazione degli eventuali elementi di valutazione delle stesse;

- il responsabile del procedimento designato.

ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per ciascuna procedura di affidamento è individuato un responsabile del procedimento (in seguito "RUP") e, ove la natura della prestazione lo richieda e/o **la stazione appaltante lo ritenga necessario** - in quanto **gli artt. 101, 102 e 111, del d.lgs. 50/2016 non sono direttamente applicabili ai settori speciali** - un Direttore dell'esecuzione del contratto (per gli affidamenti di servizi e forniture) e/o un Direttore dei lavori (per gli affidamenti di lavori), i quali svolgono i compiti attribuiti **dal d.lgs. 50/2016, dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC**, e assicurano il rispetto delle procedure aziendali in materia.

Ai sensi **dell'art. 31 comma 10 del d.lgs. 50/2016**, il RUP viene individuato, per ogni singola procedura, nell'atto di approvazione di cui al precedente art. 4, dall'organo aziendale competente ad approvare la determinazione a contrarre.

Per espresso rinvio **dell'art. 114, del d.lgs. 50/2016** e in conformità **alle Linee Guida n. 3**, il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto **dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. 50/2016**, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.

Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Qualora l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste **dal d.lgs. 50/2016 e dalle Linee guida**, individuati secondo le procedure e con le modalità previste **dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del d.lgs. 50/2016**.

Per il dettaglio dei requisiti di professionalità previsti per il RUP, si rinvia **alle Linee Guida n. 3** e specificatamente **al punto 4. per appalti di lavori e al punto 7. per appalti di servizi e forniture**.

I compiti fondamentali del RUP sono specificati **all'art. 31, comma 4, d.lgs. 50/2016** per le varie fasi del procedimento di affidamento. Altri compiti assegnati al RUP sono individuati **nel d.lgs. 50/2016** in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto. Inoltre, per espressa previsione **dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. 50/2016** il RUP, ai sensi **della legge 7 agosto 1990, n. 241**, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste **dal d.lgs. 50/2016**, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Nella fase dell'affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice.

Il RUP riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.

Il RUP, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell'attività di controllo, segnala al soggetto o all'organo competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove applicabile, alla disciplina **del d.lgs. 50/2016 e alle Linee Guida n. 3.**

Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'appalto) – la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi **degli artt. 77 e 78, del d.lgs. 50/2016** e nel rispetto delle **Linee Guida n. 5**, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018, (in seguito *“Linee Guida n. 5”*), fatto salvo quanto disposto **dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, secondo cui, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'art. 77, comma 3, relative all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i**

commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

La Commissione Giudicatrice, la cui nomina dovrà intervenire successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, di regola pari a tre, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a cinque.

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER L’ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI TELEMATICI DI OPERATORI ECONOMICI

L’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sulla base delle disposizioni del presente Regolamento, riguarda le seguenti categorie di lavori, servizi e forniture proprie dell’attività aziendale:

LAVORI

- 1) **Categoria A) - Costruzione e manutenzione impianti elettrici**, di cui alla categoria **OG11 o OS30** dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. e dell’allegato A, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248;
- 2) **Categoria B) - Costruzione e manutenzione impianti di potabilizzazione e depurazione**, di cui alla categoria **OS22** dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- 3) **Categoria C) - Costruzione e manutenzione pozzi acqua potabile**, di cui alla categoria **OS21** dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. e dell’allegato A, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248;
- 4) **Categoria D) - Costruzione e manutenzione serbatoi acqua potabile**, di cui alla categoria **OG6** dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- 5) **Categoria E) - Costruzione e manutenzione stazioni di sollevamento acque**, di cui alla categoria **OG6** dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- 6) **Categoria F) - Costruzione e manutenzione reti idriche e reti fognarie**, di cui alla categoria **OG6** dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- 7) **Categoria G) - Costruzione e manutenzione edifici civili e industriali**, di cui alla categoria **OG1** dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- 8) **Categoria H) - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica**, di cui alla categoria **OG8** dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- 9) **Categoria I) - Opere di accesso agli impianti, strade e parcheggi**, di cui alla categoria **OG3** dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

SERVIZI

- 1) **Servizi di manutenzione idraulica – CPV 50510000-3**
 - Manutenzione elettropompe orizzontali – S.01.01;
 - Manutenzione elettropompe sommerse – S.01.02;

- Manutenzione elettropompe sommergibili – S.01.03;
 - Manutenzione elettropompe verticali – S.01.04;
 - Manutenzione elettropompe varie – S.01.05;
 - Manutenzione motopompe – S.01.06;
 - Manutenzione valvole – S.01.07;
- 2) Servizi di manutenzione materiale elettrico – CPV 50532000-3**
- Manutenzione inverter e avviatori – S.02.01;
 - Manutenzione motori elettrici – S.02.02;
 - Manutenzione trasformatori – S.02.03;
 - Manutenzione elettriche varie – S.02.04;
- 3) Servizi di manutenzione di sistemi di comunicazione – CPV 50334400-9**
- Manutenzione apparati telecontrollo – S.03.01;
 - Manutenzione apparati telefonici – S.03.02;
 - Manutenzione comunicazioni radio – S.03.03;
- 4) Servizi di manutenzione strumentazioni – CPV 50000000-5**
- Manutenzione strumenti vari – S.04.01;
 - Manutenzione strumenti di laboratorio – S.04.02;
 - Manutenzione strumenti di misura per la rete – S.04.03;
- 5) Servizi di manutenzione automezzi – CPV 50100000-6**
- Riparazione e manutenzione pneumatici – S.05.01;
 - Riparazioni carrozzerie – S.05.02;
 - Riparazioni impianto elettrico – S.05.03;
 - Riparazioni meccaniche– S.05.04;
- 6) Servizi di lavaggio automezzi**
- Lavaggi – S.06.01; – **CPV 50112300-6**
- 7) Servizi di manutenzione vari – CPV 50000000-5**
- Manutenzione cancelli – S.07.01;
 - Manutenzione carriponte, gru e accessori – S.07.02;
 - Manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento – S.07.03
 - Manutenzione attrezzature varie – S.07.04;
- 8) Servizi di manutenzione verde**
- Manutenzione verde– S.08.01; – **CPV 77310000-6**
- 9) Servizi di manutenzione per uffici – CPV 50300000-8**
- Manutenzione fax e fotocopiatrici – S.09.01;
 - Manutenzione macchine d'ufficio – S.09.02;
 - Manutenzione hardware – S.09.03
 - Manutenzione software– S.09.04;
 - Manutenzione arredi – S.09.05;
- 10) Servizi vari – CPV 98300000-6**
- Noli attrezzature, automezzi e macchine operatrici – S.10.01;

- Servizi diversi di depurazione – S.10.02;
- Posa contatori – S.10.03
- Ricerca fughe – S.10.04;
- Consulenze legali e notarili – S.10.05;
- Consulenze amministrative e finanziarie – S.10.06;
- Inserzioni e pubblicazioni bandi – S.10.07;
- Studi e progettazione grafica – S.10.08
- Servizi di pulizia – S.10.09;
- Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione – S.10.10;
- Smaltimento rifiuti e materiali (escluso fanghi, vaglio e sabbia da impianto di depurazione) – S.10.11;
- Sorveglianza – S.10.12;
- Studi e consulenze tecniche – S.10.13
- Consulenze e analisi laboratori – S.10.14
- Sondaggi geologici – S.10.15;
- Trasporti e recapiti – S.10.16;
- Lettura contatori – S.10.17;
- Somministrazione lavoro temporaneo – S.10.18;
- Buoni pasto – S.10.19;
- Recupero crediti d'utenza – S.10.20
- Servizi assicurativi – S.10.21;
- Spurgo e pulizie vasche e manufatti – S.10.22;
- Rigenerazione carbone attivo – S.10.23;
- Cartografia computerizzata – S.10.24;
- Corsi di preparazione, formazione e perfezionamento personale – S.10.25;
- Contributi e sponsorizzazioni – S.10.26;
- Quote associative – S.10.27;
- Rappresentanza e immagine – S.10.28
- Emergenza idrica – S.10.29;
- Gestione del servizio idrico integrato – S.10.30;

FORNITURE

1) Fornitura di attrezzature e macchine varie – CPV 30190000-7

- Attrezzature per laboratorio – F.01.01;
- Attrezzature per lavori idraulici – F.01.02;
- Attrezzature impianti per trattamento acque reflue – F.01.03;
- Carri ponte, gru civili, paranchi ed ascensori – F.01.04;
- Contenitori e serbatoi – F.01.05;
- Funi, catene e cinghie – F.01.06;
- Attrezzature varie – F.01.07;
- Macchine operatrici (autogrù, pale meccaniche, escavatori e carrelli elevatori non targati ecc.) – F.01.08;

2) Fornitura di materiali vari – CPV 30190000-7

- Bullonerie – F.02.01;
- Conglomerati bituminosi – F.02.02;
- Ferramenta, utensileria (manuale, elettrica e pneumatica) e attrezzatura per saldatura – F.02.03;

- Gas laboratori chimici – F.02.04;
- Gas tecnologici – F.02.05;
- Legnami – F.02.06;
- Lubrificanti ed olii applicazioni elettrotecniche – F.02.07;
- Materiali di consumo per laboratorio – F.02.08;
- Materiali edili – F.02.09;
- Materiali inerti – F.02.10;
- Metalli e leghe – F.02.11;
- Prefabbricati in cls (pozzetti ecc.) – F.02.12;
- Tenute meccaniche, baderne e cuscinetti – F.02.13;
- Vernici e rivestimenti – F.02.14;
- Materiali vari – F.02.15;
- Lampade UV – F.02.16;
- Acqua materia prima – F.02.17;
- Abbigliamento – F.02.18;
- Dispositivi di Protezione Individuale, materiale antinfortunistico e attrezzature – F.02.19;
- Estintori – F.02.20;
- Igieniche – F.02.21;
- Medicinali primo soccorso – F.02.22;
- Materiali per pulizie – F.02.23;
- Articoli in plastica – F.02.24;
- Segnaletica antinfortunistica e da cantiere – F.02.25;

3) Fornitura di prodotti chimici e di processo – CPV 24327000-2

- Acido cloridrico – F.03.01;
- Carbone per trattamento acqua – F.03.02;
- Clorito sodico – F.03.03;
- Flocculante e policloruro – F.03.04;
- Ipoclorito di sodio – F.03.05;
- Pomice – F.03.06;
- Reagenti di laboratorio – F.03.07;
- Cloruro ferrico – F.03.08;
- Polielettrolita – F.03.09;
- Calce – F.03.10;
- Cloruro di sodio – F.03.11;
- Reagenti di processo vari (Acido solforico, soda ecc.) – F.03.12;
- Sabbia, microsabbia, silice per filtri – F.03.13;

4) Fornitura di materiale elettrico – CPV 31000000

- Apparecchi illuminazione – F.04.01;
- Batterie – F.04.02;
- Alimentatori – F.04.03;
- Cavi ed accessori – F.04.04;
- Componenti impianti elettrotecnici – F.04.05;
- Gruppi elettrogeni – F.04.06;
- Gruppi di continuità – F.04.07;
- Interruttori – F.04.08;

- Inverter e avviatori – F.04.09;
- Motori elettrici ed accessori – F.04.10;
- Plc ed accessori – F.04.11;
- Quadri comando – MT/BT – F.04.12;
- Rifasamento – F.04.13;
- Ventilatori e condizionatori – F.04.14;
- Strumenti di misura – F.04.15;
- Strumenti di misura elettriche – F.04.16;
- Materiale elettrico vario – F.04.17;

5) Fornitura di materiale di comunicazione – CPV 32000000-3

- Apparecchi per telecontrollo – F.05.01;
- Apparecchi telefonici – F.05.02;
- Comunicazioni radio – F.05.03;

6) Fornitura di materiale idraulico – CPV 39715300-0

- Elettrovalvole – F.06.01;
- Chiusini e griglie – F.06.02;
- Collari di presa e di tenuta – F.06.03;
- Colonne pozzo – F.06.04;
- Combi (Gruppi valvole) – F.06.05;
- Contatori ed accessori – F.06.06;
- Elettropompe orizzontali – F.06.07;
- Elettropompe verticali – F.06.08;
- Elettropompe sommerse – F.06.09;
- Elettropompe sommergibili – F.06.10;
- Pompe elettriche per spurgo, cantiere ecc. – F.06.11;
- Flange acciaio UNI e foratura speciale – F.06.12;
- Flange antisfilo e quick – F.06.13;
- Giunti adattabili e gibault – F.06.14;
- Giunti in due e tre pezzi – F.06.15;
- Giunti dielettrici– F.06.16;
- Giunti di smontaggio – F.06.17;
- Giunti di dilatazione – F.06.18;
- Guarnizione e cordame – F.06.19;
- Idranti – F.06.20;
- Materiale antincendio – F.06.21;
- Materiale idraulico vario – F.06.22;
- Motopompe (pompe con motore termico) – F.06.23;
- Pompe dosatrici e travaso – F.06.24;
- Pezzi speciali di ghisa sferoidale – F.06.25;
- Pezzi speciali in acciaio – F.06.26;
- Riduttori di pressione – F.06.27;
- Raccordi in ghisa malleabile – F.06.28;
- Raccordi in ottone – F.06.29;
- Rivestimenti isolanti e protettivi – F.06.30;
- Tubazioni acciaio – F.06.31;
- Tubazioni ghisa sferoidale – F.06.32;

- Tubazioni ed accessori in PEAD – F.06.33;
- Tubazioni ed accessori materiali plastici (PVC)– F.06.34;
- Attuatori per valvole – F.06.35;
- Valvole automatiche – F.06.36;
- Valvole a farfalla – F.06.37;
- Valvole a saracinesca – F.06.38;
- Valvole a sfera e rubinetti in acciaio ed ottone – F.06.39;
- Valvole di ritegno – F.056.40
- Valvole varie – F.06.41;

7) Fornitura di macchinari e ricambi per depurazione – CPV 45252200-0

- Pompe speciali per depurazione – F.07.01;
- Compressori per depurazione – F.07.02;
- Cogeneratori impianti depurazione – F.07.03;
- Ponti raschianti per depurazione – F.07.04;
- Griglie per depurazione – F.07.05;
- Fiaccole per depurazione – F.07.06;
- Filtropresse per depurazione e apparecchiature per disidratazione depurazione – F.07.07;
- Caldaie per depurazione – F.07.08;
- Nastri per depurazione – F.07.09;
- Ricambi speciali impianti di depurazione – F.07.10;

8) Fornitura di strumentazioni e ricambi – CPV 38500000-0

- Strumenti da laboratorio – F.08.01;
- Ricambi per strumenti da laboratorio – F.08.02;
- Strumenti di misura per la rete – F.08.03;
- Ricambi per strumenti di misura per la rete – F.08.04;
- Strumenti vari – F.08.05;
- Ricambi vari – F.08.06;

9) Acquisto automezzi – CPV 34100000-8

- Acquisto automezzi – F.09.01;

10) Acquisto ricambi e accessori automezzi – CPV 34300000-0

- Ricambi e accessori – F.10.01;

11) Acquisto lubrificanti – CPV 09211000-1

- Lubrificanti – F.11.01;

12) Acquisto carburanti

- Benzina senza piombo – F.12.01; – **CPV 09132100-4**
- Carburante diesel – F.12.02; – **CPV 09134100-8**

13) Forniture per ufficio – CPV 30192000-1

- Cancelleria – F.13.01;
- Materiale di consumo informatico – F.13.02;
- Modulistica – F.13.03;
- Fax e fotocopiatrici – F.13.04;

- Fotocopisteria – F.13.05;
- Macchine per ufficio – F.13.06;
- Hardware – F.13.07;
- Software – F.13.08;
- Mobili ed accessori per l'ufficio – F.13.09.

ART. 7 – PRINCIPI COMUNI E PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Fatta salva la possibilità di ricorrere alle **procedure ordinarie telematiche - svolte tramite la piattaforma SINTEL** - previste **dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016**, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori nell'ambito delle soglie di cui al precedente art. 2, **avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, del d.lgs. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico/professionale ed economico/finanziaria.

Nel rispetto del paragrafo 3.6, delle Linee Guida n. 4, si applica **il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti**, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di prestazioni. Il principio di rotazione **comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante**, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, **non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione**. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui **all’art. 80, comma 5, lettera m), del d.lgs. 50/2016**.

Nel rispetto del paragrafo 3.7, delle Linee Guida n. 4, fermo restando quanto sopra specificato, il rispetto **del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti** - espressamente sancito **dall’art. 36, comma 1, del d.lgs. 50/2016** - fa sì che **l'affidamento o il reinvido al contraente uscente** abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della **particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative** ovvero tenuto altresì conto del **grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale** (esecuzione a regola

d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione **della competitività del prezzo offerto** rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. **La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.**

Le procedure da attuare sono le seguenti:

A) AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00 - ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016

Tali lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni degli atti di programmazione e della determinazione a contrarre a cura del soggetto o dell'organo societario competente, o per ragioni sopravvenute o d'urgenza, sulla base delle disposizioni del presente Regolamento e nell'ambito non esaustivo delle categorie di cui **all'art. 6 del medesimo**, mediante:

- **affidamento diretto** anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- **amministrazione diretta** di cui **all'art. 3, comma 1, lettera gggg), del d.lgs. 50/2016**.

Nel rispetto **dell'art. 32, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016**, nella **procedura telematica - svolta tramite la piattaforma SINTEL -** di cui al presente **art. 7, lettera A)**, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, **l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali**, ove richiesti.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui **all'art. 80, del d.lgs. 50/2016**, nonché dei requisiti minimi di:

- a) **idoneità professionale**. In proposito, la stazione appaltante potrà richiedere all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) **capacità economica e finanziaria**. Al riguardo, la stazione appaltante potrà richiedere la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, la stazione appaltante potrà richiedere altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) **capacità tecniche e professionali**, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno

precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

La stazione appaltante può, altresì, applicare le disposizioni di cui **all'art. 50, del d.lgs. 50/2016** sulle clausole sociali.

L'eventuale **possesso dell'attestato di qualificazione SOA** per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è **sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale** richiesti.

Nel rispetto del paragrafo 4.2.2, delle Linee Guida n. 4, per lavori di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui **all'art. 80, del d.lgs. 50/2016**, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui **all'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016**, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, **le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.**

Nel rispetto del paragrafo 4.2.3, delle Linee Guida n. 4, per lavori di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui **all'art. 80, del d.lgs. 50/2016**, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui **all'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016**, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui **all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del d.lgs. 50/2016** e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle

condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, **le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.**

Nel rispetto del paragrafo 4.2.4, delle Linee Guida n. 4, per importi superiori a 20.000,00, nel caso di affidamento diretto, la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui **all'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016**, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui **all'art. 80, del d.lgs. 50/2016** e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, legge n.190/2012).

Nel rispetto del paragrafo 4.3.1, delle Linee Guida n. 4, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. **A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto sopra previsto in merito all'applicazione del principio di rotazione.**

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi che possono giustificare la reiterazione dell'affidamento e che, pertanto, occorre adeguatamente illustrare nella motivazione del provvedimento di affidamento sono le seguenti:

- la suddetta riscontrata ed effettiva assenza di alternative;
- il cambiamento del contraente uscente comporterebbe rilevanti difficoltà e scompensi organizzativi e funzionali tali da poter pregiudicare la continuità e/o il

regolare svolgimento delle prestazioni per il quale l'incarico viene nuovamente conferito, unitamente al fatto che l'operatore economico uscente si è distinto (nel corso del precedente contratto) per l'alto grado e qualità della prestazione fornita, per la puntualità e correttezza dell'adempimento nella prestazione affidatagli, per l'assenza di contestazioni e/o censure da parte della stazione appaltante. Fermo restando che il corrispettivo offerto viene mantenuto identico a quello praticato nell'ambito del contratto in scadenza o addirittura ridotto e si dimostra conveniente rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Qualora la stazione appaltante abbia già approvato **il proprio elenco telematico di operatori economici - da istituire sulla piattaforma SINTEL** - in relazione alla prestazione oggetto dell'affidamento **si potrà procedere all'affidamento diretto**, nei confronti di uno degli operatori economici presenti **nell'elenco telematico** nel rispetto delle disposizioni **dell'art. 32, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016**, come sopra precisato, **o previo sorteggio pubblico tra essi**. In ogni caso la stazione appaltante dovrà predeterminare il corrispettivo della prestazione che potrà essere fisso e invariabile e che l'operatore sarà tenuto ad accettare qualora intenda rendersi affidatario, ovvero il corrispettivo della prestazione potrà essere negoziato con l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.

In ogni caso, anche per gli affidamenti di lavori **di importo inferiore a euro 40.000,00**, la stazione appaltante potrà pur sempre avvalersi della **procedura negoziata telematica - svolta tramite la piattaforma SINTEL** - previa consultazione sulla base di indagini di mercato e/o tramite specifico **elenco telematico** di operatori economici - **da istituire sulla piattaforma SINTEL** - successivo confronto competitivo e stipula del contratto, con le modalità previste **alla successiva lettera B)** per gli affidamenti di lavori di importo complessivo **pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di euro 150.000,00, di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016**.

Sono eseguiti in amministrazione diretta di cui **all'art. 3, comma 1, lettera gggg), del d.lgs. 50/2016**, le acquisizioni per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. I lavori sono effettuati dalla stazione appaltante con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del RUP con personale proprio, fatto salvo l'acquisto e il noleggio dei mezzi, per i quali si applica, in base all'importo, la **procedura negoziata telematica - svolta tramite la piattaforma SINTEL** - e prevista **dalla successiva lettera B)**.

Nel rispetto del paragrafo 4.3.3, delle Linee Guida n. 4, in caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui **all'art. 93, comma 1, del d.lgs. 50/2016**. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui **all'art. 103, del d.lgs. 50/2016**, in casi specifici, e alle condizioni dettate **dal comma 11, del citato art. 103**.

Ai sensi **dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016** la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro potrà avvenire anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Ai sensi **dell'art. 32, comma 10, lettera b), del d.lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio** di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

B) AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 150.000,00 - ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016

Tali lavori (manutenzione ordinaria, straordinaria, nuove costruzioni ecc.) possono essere affidati, in conformità alle previsioni degli atti di programmazione e delle determinazioni a contrarre a cura del soggetto o dell'organo societario competente, o per ragioni sopravvenute o d'urgenza, mediante **affidamento diretto previa valutazione - svolta tramite la piattaforma SINTEL e con le modalità di seguito indicate** - di almeno **tre preventivi ove esistenti** nell'ambito, non esaustivo, delle categorie di cui **all'art. 6 del presente Regolamento**.

I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta di cui **all'art. 3, comma 1, lettera gggg), del d.lgs. 50/2016**, le acquisizioni per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. I lavori sono effettuati dalla stazione appaltante con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del RUP con personale proprio, fatto salvo l'acquisto e il noleggio dei mezzi, per i quali si applicano comunque le **procedure di cui al presente Regolamento svolte tramite la piattaforma SINTEL e con le modalità di seguito indicate**.

L'**affidamento diretto** previa valutazione di almeno tre preventivi **avverrà, di norma**, sulla base di **indagini di mercato** (mediante **avviso pubblico sulla piattaforma SINTEL**) e/o tramite specifico **elenco telematico** di operatori economici - **da istituire sulla piattaforma SINTEL** - con **successivo confronto competitivo** (invito alla procedura negoziata **telematica mediante la piattaforma SINTEL**) e **stipula del contratto**.

B1) L'indagine di mercato

Nel rispetto del paragrafo 5.1.2, delle Linee Guida n. 4, l'indagine di mercato è preordinata a conoscere **gli operatori interessati a partecipare alle procedure telematiche di selezione per lo specifico affidamento**. Tale fase non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori economici consultati.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determinazione a contrarre o dell'atto

equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.

A tal fine la stazione appaltante pubblica, di norma, un avviso un sul sito internet: www.cordarvalesia.it, nelle sezioni "Bandi di gara e concorsi" e "Chi siamo - Società trasparente" sotto le sezioni "Bandi di gara" e "Bandi di gara e contratti"; sul sito internet dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Piemonte: <http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0> e sul sito internet della piattaforma SINTEL: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel>, salvo ritenere necessario, in funzione della importanza, complessità, rilevanza dell'appalto ricorrere ad altre forme di pubblicità.

La durata della pubblicazione dell'avviso è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo di almeno quindici giorni, salva la possibilità di riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Nel rispetto del paragrafo 5.1.5, delle Linee Guida n. 4, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato dovrà riportare i seguenti elementi:

- valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti generali di moralità di cui **all'art. 80 del d.lgs. 50/2016**;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- l'eventuale certificazione delle qualità;
- il numero minimo (**tre**) ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- il termine entro il quale gli operatori economici dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse alla partecipazione alla selezione;
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- l'eventuale facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico, di cui sarà data successiva notizia.

B2) Gli Elenchi telematici di operatori economici

Nel rispetto del paragrafo 5.1.6, delle Linee Guida n. 4, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi telematici appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi **dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016**.

Gli **elenchi telematici** sono costituiti a seguito di **avviso pubblico sulla piattaforma SINTEL**, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori economici da invitare.

L'avviso di costituzione di un **elenco telematico** di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet: www.cordarvalesia.it, nelle sezioni **"Bandi di gara e concorsi"** e **"Chi siamo - Società trasparente"** sotto le sezioni **"Bandi di gara"** e **"Bandi di gara e contratti"**; sul sito internet **dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Piemonte**: <http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0> e **sulla piattaforma SINTEL**: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel> e con altre forme di pubblicità se ritenute necessarie in funzione della importanza, complessità, rilevanza della tipologia di lavoro, servizio o fornitura per cui l'**elenco telematico** di operatori economici è istituito.

Il predetto avviso di costituzione di un elenco telematico di operatori economici deve indicare:

- **i requisiti di carattere generale** di cui **all'art. 80, del d.lgs. 50/2016** che gli operatori economici devono possedere;
- **la modalità di selezione degli operatori economici da invitare**;
- **le eventuali categorie e fasce di importo** in cui la stazione appaltante intende suddividere l'**elenco telematico** e gli eventuali **requisiti minimi richiesti per l'iscrizione**, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. **L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.**

La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte della stazione appaltante pubblicati unitamente all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), di cui alla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174, del 27 luglio 2016.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. Pertanto, **l'elenco telematico** di operatori economici è un **elenco telematico** aperto cui possono accedere in qualunque momento gli operatori economici interessati in possesso dei necessari requisiti.

La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione **nel termine di trenta giorni** dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, **non superiore a novanta giorni**, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

La stazione appaltante nell'avviso istitutivo **dell'elenco telematico** di operatori economici indica le modalità di revisione **dell'elenco telematico** al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione.

La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti sarà effettuata via PEC e, a sua volta, l'operatore economico deve darvi riscontro tramite PEC, **sempre mediante la piattaforma SINTEL**.

La stazione appaltante esclude, altresì, **dagli elenchi telematici** gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Gli **elenchi telematici**, non appena costituiti, sono pubblicati sul profilo committente della stazione appaltante nella sezione ad essi dedicata.

B3) Il Confronto Competitivo

Nel rispetto del paragrafo 5.2.1, delle Linee Guida n. 4, una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli **elenchi telematici** di operatori economici, **la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori economici da invitare, in numero non inferiore a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016**. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato - **svolta tramite la piattaforma SINTEL** - ovvero di costituzione **dell'elenco telematico - da istituire sulla piattaforma SINTEL** - la stazione appaltante **indica i criteri di selezione**, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti **nell'elenco telematico**, la

stazione appaltante **deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo.** La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento.

Ai sensi **dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016** la stazione appaltante è **tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. **Si richiamano i principi comuni previsti all'art. 7.**

Nel rispetto del paragrafo 5.2.3, delle Linee Guida n. 4, nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla **procedura negoziata telematica - svolta tramite la piattaforma SINTEL - un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato** dalla stazione appaltante **in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti**, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione **dell'elenco telematico** degli operatori economici, **criteri ulteriori di selezione in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.2.1, secondo periodo, delle Linee Guida n. 4,** la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione **dell'elenco telematico**. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nel rispetto del paragrafo 5.2.4, delle Linee Guida n. 4, la stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell'atto equivalente **il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.**

La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC **con utilizzo della piattaforma SINTEL.**

Nel rispetto del paragrafo 5.2.6, delle Linee Guida n. 4, l'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui **almeno:**

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici iscritti **nell'elenco telematico** di operatori economici di riferimento, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti **nell'elenco telematico**;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto **dagli artt. 36, comma 9-bis, 95, comma 3 e 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016**. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali **di cui all'art. 113-bis, del d.lgs. 50/2016**;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) **nel caso di applicazione del minor prezzo**, la previsione dell'esclusione automatica delle offerte di cui **all'art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016**, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario. La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

B4) Stipula del contratto

Ai sensi **dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016** la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, se nominato, o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Ai sensi **dell'art. 32, comma 10, lettera b), del d.lgs. 50/2016** **è esclusa l'applicazione del termine dilatorio** di 35 giorni per la stipula del contratto.

Ai sensi **dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016** al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima **a esito della procedura negoziata telematica** pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali **gli esiti dell'indagine di mercato, l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerta e di quelli invitati**, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

C) AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 E INFERIORE A EURO 350.000,00 - ART. 36, COMMA 2, LETTERA C), DEL D.LGS. 50/2016

L'art. 36, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016 dispone che i contratti di lavori di importo **pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro** possono essere affidati mediante la procedura negoziata **di cui all'articolo 63 - svolta tramite la piattaforma SINTEL** - previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci** operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

La procedura delineata ricalca quella **esplicitata all'art. 7, lettere da B1) a B4), del presente regolamento**, con l'estensione a **dieci** del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo, ove esistenti. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite precedentemente anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

Ai sensi **dell'art. art. 32, comma 10, del d.lgs. 50/2016**, **si applica il termine dilatorio** di 35 giorni per la stipula del contratto.

D) AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 350.000,00 E INFERIORE A EURO 1.000.000,00 - ART. 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS), DEL D.LGS. 50/2016

L'art. 36, comma 2, lettera c-bis), del d.lgs. 50/2016 dispone che i contratti di lavori di importo **pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro** possono essere affidati mediante la procedura negoziata **di cui all'articolo 63 - svolta tramite la piattaforma SINTEL** - previa consultazione, ove esistenti, di almeno **quindici** operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

La procedura delineata ricalca quella **esplicitata all'art. 7, lettere da B1) a B4), del presente regolamento**, con l'estensione a **quindici** del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo, ove esistenti. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite precedentemente anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

Ai sensi **dell'art. art. 32, comma 10, del d.lgs. 50/2016**, **si applica il termine dilatorio** di 35 giorni per la stipula del contratto.

D) AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 1.000.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 5.548.000,00 - ART. 36, COMMA 2, LETTERA D), DEL D.LGS. 50/2016

L'art. 36, comma 2, lettera d), del d.lgs. 50/2016 dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 (inferiore a 5.548.000,00 euro) **devono essere affidati mediante il ricorso alle procedure aperte**

di cui all'art. 60 - svolte tramite la piattaforma SINTEL - fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8.

E) AFFIDAMENTO DI LAVORI DI SOMMA URGENZA - ART. 163, DEL D.LGS. 50/2016

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente il Direttore Generale, e, in mancanza di quest'ultimo, l'Amministratore Delegato, sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il Direttore Generale, e, in mancanza di quest'ultimo, l'Amministratore Delegato dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare, anche oltre i propri limiti di spesa, e fermo l'obbligo di portare i propri atti a ratifica del primo Consiglio di Amministrazione utile successivo e di informare tale organo societario sulle ragioni e sui motivi dei provvedimenti di urgenza adottati.

Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e privata, secondo le modalità di cui all'art. 163, del d.lgs. 50/2016.

ART. 8 – PRINCIPI COMUNI E PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Fatta salva la possibilità di ricorrere alle **procedure ordinarie telematiche - svolte tramite la piattaforma SINTEL** - previste dall'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture nell'ambito delle soglie di cui al precedente art. 2, avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, del d.lgs. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico/professionale ed economico/finanziaria.

Nel rispetto del paragrafo 3.6, delle Linee Guida n. 4, si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di prestazioni. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:

arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui **all'art. 80, comma 5, lettera m), del d.lgs. 50/2016**.

Nel rispetto del paragrafo 3.7, delle Linee Guida n. 4, fermo restando quanto sopra specificato, il rispetto **del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e degli inviti** - espressamente sancito **dall'art. 36, comma 1, del d.lgs. 50/2016** - fa sì che **l'affidamento o il reinvito al contraente uscente** abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della **particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative** ovvero **tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale** (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione **della competitività del prezzo offerto** rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. **La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.**

Le procedure da attuare sono le seguenti:

A) AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000,00 - ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016

Tali servizi e forniture possono essere affidati, in conformità alle previsioni degli atti di programmazione e della determinazione a contrarre a cura del soggetto o dell'organo societario competente sulla base delle disposizioni del presente Regolamento, o per ragioni sopravvenute e d'urgenza, mediante **affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici**, nell'ambito, non esaustivo, delle categorie di cui **all'art. 6 del presente Regolamento**.

Nel rispetto **dell'art. 32, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016**, nella **procedura telematica - svolta tramite la piattaforma SINTEL** - di cui al presente **art. 8, lettera A)**, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, **l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali**, ove richiesti.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui **all'art. 80, del d.lgs. 50/2016** nonché dei requisiti minimi di:

- a) **idoneità professionale**. In proposito, la stazione appaltante potrà richiedere all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace

di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

- b) **capacità economica e finanziaria.** Al riguardo, la stazione appaltante potrà richiedere la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, la stazione appaltante potrà richiedere altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) **capacità tecniche e professionali,** stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

La stazione appaltante può, altresì, applicare le disposizioni di cui **all'art. 50, del d.lgs. 50/2016** sulle clausole sociali.

Nel rispetto del paragrafo 4.2.2, delle Linee Guida n. 4, per servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui **all'art. 80, del d.lgs. 50/2016,** ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui **all'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016,** alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, **le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.**

Nel rispetto del paragrafo 4.2.3, delle Linee Guida n. 4, per servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del

contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui **all'art. 80, del d.lgs. 50/2016**, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui **all'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016**, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui **all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del d.lgs. 50/2016** e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, **le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.**

Nel rispetto del paragrafo 4.2.4, delle Linee Guida n. 4, per importi superiori a 20.000,00, nel caso di affidamento diretto, la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui **all'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016**, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui **all'art. 80, del d.lgs. 50/2016** e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, legge n.190/2012).

Nel rispetto del paragrafo 4.3.1, delle Linee Guida n. 4, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. **A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto sopra previsto in merito all'applicazione del principio di rotazione.**

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi che possono giustificare la reiterazione dell'affidamento e che occorre adeguatamente illustrare nella motivazione del provvedimento di affidamento sono le seguenti:

- la suddetta riscontrata ed effettiva assenza di alternative;
- il cambiamento del contraente uscente comporterebbe rilevanti difficoltà e scompensi organizzativi e funzionali tali da poter pregiudicare la continuità e/o il regolare svolgimento delle prestazioni per il quale l'incarico viene nuovamente conferito, unitamente al fatto che l'operatore economico uscente si è distinto (nel corso del precedente contratto) per l'alto grado e qualità della prestazione fornita, per la puntualità e correttezza dell'adempimento nella prestazione affidatagli, per l'assenza di contestazioni e/o censure da parte della stazione appaltante. Fermo restando che il corrispettivo offerto viene mantenuto identico a quello praticato nell'ambito del contratto in scadenza o addirittura ridotto e si dimostra conveniente rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Richiamando integralmente il contenuto della Determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata **al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56** con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 556 del 31 maggio 2017, è consentito l'utilizzo di contanti e di conseguenza non è necessario acquisire il C.I.G. per le spese di modesta entità (circa € 1.000,00), effettuate non a fronte di contratti d'appalto, relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali, pubblicazioni e minuta cancelleria.

Qualora la stazione appaltante abbia già approvato **il proprio elenco telematico di operatori economici - da istituire sulla piattaforma SINTEL -** in relazione alla prestazione oggetto **dell'affidamento si potrà procedere all'affidamento diretto**, nei confronti di uno degli operatori economici presenti **nell'elenco telematico** nel rispetto delle disposizioni **dell'art. 32, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016**, come sopra precisato, **o previo sorteggio pubblico tra essi**. In ogni caso la stazione appaltante dovrà predeterminare il corrispettivo della prestazione che potrà essere fisso e invariabile e che l'operatore sarà tenuto ad accettare qualora intenda rendersi affidatario, oppure il corrispettivo della prestazione potrà essere eventualmente negoziato con l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.

In ogni caso, anche per gli affidamenti di servizi e forniture **di importo inferiore a euro 40.000,00**, la stazione appaltante potrà pur sempre avvalersi della **procedura negoziata telematica - svolta tramite la piattaforma SINTEL -** previa consultazione sulla base di indagini di mercato e/o tramite specifico **elenco telematico** di operatori economici **- da istituire sulla piattaforma SINTEL -** successivo confronto competitivo e stipula del contratto, con le modalità previste **alla successiva lettera B)** per gli affidamenti di servizi e forniture di importo complessivo **pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di euro 443.000,00**.

Ai sensi **dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016** la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro potrà avvenire anche mediante

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Ai sensi **dell'art. 32, comma 10, lettera b), del d.lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio** di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

B) AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 443.000,00 - ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016

Tali servizi e forniture possono essere affidati, in conformità alle previsioni degli atti di programmazione e delle determinazioni a contrarre a cura del soggetto o dell'organo societario competente sulla base delle disposizioni del presente Regolamento, o per ragioni sopravvenute e d'urgenza, mediante **affidamento diretto** previa consultazione - **svolta tramite la piattaforma SINTEL e con le modalità di seguito indicate** - ove esistenti, di almeno **cinque** operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, nell'ambito, non esaustivo, delle categorie di cui **all'art. 6 del presente Regolamento**.

L'**affidamento diretto** previa valutazione di almeno **cinque** operatori economici **avverrà, di norma**, sulla base di **indagini di mercato** (mediante **avviso pubblico sulla piattaforma SINTEL**) e/o tramite specifico **elenco telematico** di operatori economici - **da istituire sulla piattaforma SINTEL** - con **successivo confronto competitivo** (invito alla procedura negoziata **telematica mediante la piattaforma SINTEL**) e **stipula del contratto**, secondo **le forme, termini e modalità stabiliti dall'art. 7, lettere da B1) a B4), del presente Regolamento**, per gli affidamenti di lavori di importo **pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00**.

ART. 9 - ECCEZIONI, RISERVE E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DELLA PROCEDURA

Il presente Regolamento non si applica agli appalti elencati **negli artt. 17 e 17-bis, del d.lgs. 50/2016**.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di applicare le previsioni **di cui al d.lgs. 50/2016**, e comunque ogni norma sopravvenuta o non direttamente richiamata comunque applicabile nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, qualora, per ragioni di entità/valore delle prestazioni, specificità tecnica e/o complessità, la stessa ritenga a – a suo insindacabile giudizio – di utilizzare le predette previsioni di legge in tal senso auto vincolandosi al rispetto delle medesime.

Ai sensi **degli art. 35, comma 6 e 51, del d.lgs. 50/2016**, nessun intervento potrà essere frazionato artificialmente al fine di sottrarne l'affidamento alle regole ordinariamente previste dalla legge. Non sono in ogni caso considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni:

- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica;
- che si riferiscano a servizi e forniture coordinate, cioè inseriti in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda

l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici.

La stazione appaltante, ai sensi **dell'art. 30, comma 7, del d.lgs. 50/2016** al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente, individuerà criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese.

ART. 10 - PAGAMENTI - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Le fatture sono liquidate dalla stazione appaltante con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

Nel rispetto dell'art. 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016 - fatto salvo quanto previsto **all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento** - per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui **all'art. 2 del presente Regolamento**, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal RUP. Nei casi di cui sopra il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 11 - ONERI FISCALI

Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono sempre IVA esclusa.

ART. 12 – VERIFICHE

L'affidamento dei lavori, servizi e forniture previsti nel presente Regolamento potrà divenire valido, efficace e vincolante per la stazione appaltante solo all'esito positivo della verifica del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di ordine generale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, e della sua regolarità fiscale, previdenziale, contributiva e retributiva, così come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

ART. 13 - NORME DI COMPORTAMENTO - D.LGS. N. 231/2001 - L. 190/2012

L'operatore economico concorrente e/o affidatario deve agire secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della stazione appaltante sia nei confronti delle altre imprese concorrenti.

Gli operatori economici partecipanti alle procedure sono tenuti al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In

particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.

L'operatore economico coinvolto in procedure per l'affidamento di appalti pubblici promossi dalla stazione appaltante si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della amministrazione aggiudicatrice che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

All'operatore economico concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate. L'accesso agli atti potrà essere esercitato solo in conformità **all'art. 53, del d.lgs. 50/2016**.

L'operatore economico ha l'obbligo di segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

Le imprese appaltatrici si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati se non nel rispetto della normativa vigente.

La violazione delle norme contenute nel presente articolo, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto, comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione e/o del contratto.

Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore – nell'ambito dell'assetto contrattuale vigente – il rispetto del Modello di Organizzazione ex d.lgs.

231/2001 e del PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA predisposti dalla stazione appaltante obbligando lo stesso esecutore ad accettare ed osservare – anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine) – le disposizioni ivi contenute (pubblicati per la consultazione sul profilo di committente, nella sezione “Chi siamo” e “Società trasparente” sotto la sezione “Altri contenuti – corruzione”), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 18 Settembre 2019.